QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Il 19 marzo 2021 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo DM 18 febbraio 2021 n. 91718 che regola le modalità di importazione dei prodotti biologici. Il DM è entrato in vigore il 04/04/2021.

In prima analisi viene ribadito l'obbligo di:

- Essere iscritti presso l'elenco nazionale degli importatori biologici tenuto dal Mipaaf;
- Utilizzare il sistema TRACES (Trade Control and Expert System) per la registrazione e il monitoraggio delle merci in ingresso;
- Gli importatori devono trasmettere al Ministero ed all'Agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) **entro sette giorni** antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale;
- Le eventuali modifiche alle comunicazioni devono essere trasmesse dagli importatori **entro ventiquattro ore** antecedenti la data di arrivo prevista.

1. Sistema di controllo sulle importazioni

Gli organismi di controllo devono assicurare, per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonché di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

Sono individuati una serie di "*fattori di rischio*" specifici per l'attività di importazione.
Per ogni "fattore di rischio" sono individuati tre diversi livelli di rischio: **ALTO**, **MEDIO**, **BASSO**.

Le finalità e le modalità dei controlli in base alle quali si svolge l'attività ispettiva di QC sono definite dal Regolamento CE 834/07 e s.m.i. e dal Reg. CE 1235/2008 e s.m.i.
Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti nei suddetti Regolamenti.
In aggiunta a quanto sopra riportato la QC prevede, nel suo sistema di controllo, in ottemperanza al DM 18 febbraio 2021 n. 91718, una particolare tipologia di importatori ai quali applicare Piani di Sorveglianza e Campionamento Rinforzati.

2. Identificazione dei fattori di rischio

Il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti importati alle disposizioni comunitarie e nazionali.
Il Reg. CE 834/07 e s.m.i. prevede che l'OdC effettui almeno una volta all'anno un controllo fisico completo dell'attività di importazione.

Con il nuovo DM, gli OdC devono assicurare, per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una *specifica valutazione del rischio* di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonché di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.
I controlli, se del caso non preannunciati, devono assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto *[A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità]*.

3. Criteri per la valutazione del rischio degli importatori biologici:

Al fine di valutare il rischio che un operatore immetta in libera pratica dei prodotti che non siano conformi alle norme, la QC applica i fattori di rischio indentificati dal DM 18 febbraio 2021 n. 91718 di seguito elencati:

A	Provvedimenti di irregolarità e infrazioni emessi negli ultimi cinque anni
B	Numero di importazioni effettuate nell'anno precedente ≥ 5
C	Dimensione della singola partita importata nell'anno precedente≥ 1 t.
D	Importatore misto (importatore che non tratta esclusivamente prodotto biologico).

Nella pianificazione dei controlli e dei campionamenti, QC programma gli stessi in funzione dei valori di rischio che un operatore importi prodotti non conformi, in base ad una frequenza minima annuale di controlli fissati su tre gruppi come di seguito indicati:

CLASSE IMPORTATORI	FATTORI DI RISCHIO	FREQUENZA CONTROLLI
IMPORTATORE A **BASSO** RISCHIO	nessun fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente	un controllo annuale
IMPORTATORE A **MEDIO** RISCHIO	un solo fattore di rischio diverso dal fattore di rischio A della tabella precedente	due controlli all'anno
IMPORTATORE A **ALTO** RISCHIO	presenza del fattore di rischio A della tabella precedente più di un fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente	tre controlli all'anno

4. Valutazione dei rischi finalizzati al campionamento obbligatorio delle partite importate

Il Piano di Sorveglianza Rinforzato prevede, in aggiunta alle attività ordinarie previste, ulteriori sopraluoghi e prelievi di campioni la cui intensità dovrà essere commisurata alla tipologia di importatore e prodotti importati.

Alla pianificazione dei controlli di QC, è associato un programma di campionamento elaborato in funzione dei valori di rischio che un operatore importi prodotti non conformi, fissato in base ad una frequenza minima annuale di prelevamento/analisi:

Fattori di rischio	FREQUENZA MINIMA CAMPIONAMENTO
Prodotti importati dai Paesi terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle LG della Commissione Europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati	100% partite importate
Tipologia di prodotto: Frutta trasformata (succhi/puree) Oleaginose: girasole, semi di lino, soia Cereali: frumento, quinoa Caffè	100% partite importate
Paese di origine/esportazione: Argentina; Brasile, Ecuador; Egitto; India; Perù Serbia; Tunisia; Turchia	100% partite importate

Origine della partita: Paese di esportazione della merce diversa dal Paese di origine	100% partite importate
Importatori attivi in assenza di fattori di rischio specificati in precedenza	Almeno 1 partita importata nell'anno

Queste analisi **non rientrano nel computo delle percentuali minime di campioni** che ogni anno la QC deve analizzare ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Reg. (CE) 889/2008.

Il campionamento ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti importati alle disposizioni comunitarie e nazionali e si può effettuare presso:

- la dogana di arrivo, prima dell'immissione in libera pratica della partita importata; o
- il primo destinatario.

Le misure di controllo rinforzato si applicheranno all'importatore che quindi dovrà comunicare alla QC, entro 7 giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale, tutte le importazioni di prodotto biologico.
Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista.

Al fine di consentire la verifica che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1235/2008, la completezza e la correttezza della documentazione nonché la tracciabilità dei prodotti importati, **l'importatore dovrà inviare a QCertificazioni**, al momento dell'invio della comunicazione delle importazioni a SIB, copia della seguente documentazione:

- documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore;
- certificato d'ispezione all'importazione (COI);
- documenti fiscali di acquisto;
- polizza di carico (o lettera di vettura);
- convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR);
- certificato fitosanitario;
- certificato d'origine.

5. Costi

L'attività di campionamento sopra descritta e il costo delle analisi saranno fatturati a parte, come previsto dal tariffario in vigore.